



CITTA' DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 09/03/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CONTENUTE NEL DPCM 4 MARZO 2020, NEL DPCM 8 MARZO 2020 E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 3 E N. 4 DELL'8 MARZO 2020.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020);

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM dell'8 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 4 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto l'avviso "Covid 19" emesso dal Dipartimento Reg.le della Protezione Civile Sicilia in data 8.3.2020;

Visto l'avviso emanato dalla Diocesi di Patti in data 8.3.2020 in materia di coronavirus;

Attesa la necessità e l'urgenza di impartire disposizioni organizzative per l'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale in virtù ed esecuzione dei citati provvedimenti statali e regionali;

Visto l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;

ORDINA

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 2 D.P.C.M. 8.03.2020, dalle ordinanze del Presidente della Regione nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, dall'avviso del Dipartimento di Protezione civile, che si allega, dall'avviso della Diocesi di Patti dell'8.3.2020;

fino al 3 APRILE 2020, salvo ulteriori proroghe

a) la sospensione di congressi, riunioni, meeting e di eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica

- utilità; e' altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
 - c) la sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
 - d) la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - e) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
 - f) la sospensione delle cerimonie religiose, ivi comprese quelle funebri.

RACCOMANDA

presso gli esercizi commerciali diversi da quelli indicati alla precedente lett. e) all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

ORDINA

La chiusura di piscine, palestre e centri di benessere, fino a nuovo provvedimento;

Che, chiunque, a partire dal **23 febbraio 2020**, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, delle province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, deve comunicare tale circostanza al Comune (ufficioprotocollo@comunetusa.gov.it), presso il quale intende risiedere o soggiornare, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria di competente per territorio (salvatore.muscolino@asp.messina.it), nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

Ritenuto necessario evitare rischi di contaminazione

ORDINA

altresì, sul territorio comunale, la sospensione:

- del mercato quindicinale con ambulanti a posto fisso;
- delle attività commerciali ambulanti;
- delle attività sportive che si svolgono nelle strutture comunali;
- dell'utilizzo degli apparecchi da gioco e trattenimento ubicati presso gli esercizi commerciali in assenza del rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, ad eccezione di quelli attinenti a servizi pubblici essenziali. Per tutti gli altri Uffici è disposto il ricevimento, previo appuntamento telefonico, ai numeri che saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, al fine di garantire un corretto scaglionamento dell'utenza;

AVVISA

- che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.

- per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo:

www.comunetusa.gov.it

e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente

DISPONE

CHE l'Ufficio Affari generali TRASMETTA copia della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
- Alla locale Stazione dei Carabinieri per quanto di competenza
- Al Commissariato P.S. di Sant'Agata di Militello
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello
- Al Dipartimento di Prevenzione medica di Messina – Servizio distrettuale di Mistretta;
- Al Presidio del 118 di Santo Stefano di Camastra;
- A S.E. il Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Tusa, 9.3.2020



IL SINDACO
Luigi Miceli



REGIONE SICILIANA

AVVISO



EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19

SI AVVISA LA POLOPAZIONE CHE CON LE ORDINANZE NN. 3 E 4 DEL 08/03/2020 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, HA EMANATO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN METERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA.

IN PARTICOLARE AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, CHIUNQUE A PARTIRE DAL 25 FEBBRAIO 2020 ABBA FATTO INGRESSO IN ITALIA DOPO AVER SOGGIORNATO IN ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO O SIA TRANSITATO O SOSTATO NEI TERRITORI DELLA *REGIONE LOMBARDIA E DALLE PROVINCE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO NELL'EMILIA, RIMINI, PESARO E URBINO, VENEZIA, PADOVA, TREVISO, ASTI, ALESSANDRIA, NOVARA, VERBANIO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI* DEVONO:

1) **COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA:**

- a) **AL COMUNE (mai istituzionale) PRESSO IL QUALE INTENDONO RISIEDERE O SOGGIORNARE;**
- b) **AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO;**

dp.siav@aspag.it - vittorio.spoto@aspag.it

dip.prevenzione@asp.cl.it

direzionesanitaria@aspct.it

direzione.sanitaria@asp.enna.it, dipartimentoprevenzioneesalute@pec.asp.enna.it, direttore.dip.salute@asp.enna.it,

salvatore.muscolino@asp.messina.it

dipprevenzione@asppalermo.org

francesco.blangiardi@asp.rg.it

dipartimento.prevenzionemedico@asp.sr.it

francesco.digregorio@pec.asptrapani.it, dipartimento.prevenzione@asptrapani.it

- c) **AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE OVVERO AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA;**

2) **REGISTRARSI PRESSO IL SITO WEB: www.costruiredisalute.it;**

- 3) **OBBLIGO DI OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO, MANTENENDO LO STATO DI ISOLAMENTO PER 14 GIORNI DALL'ARRIVO CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI, DI OSSERVARE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO E DI VIAGGI, DI RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER OGNI EVENTUALE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA.**

LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTERÀ LE CONSEGUENZESANZIONATORIE PREVISTE

DALL'ART.650 DEL CODICE PENALE SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIÙ GRAVE.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI È POSSIBILE CONTATTARE IL NUMERO VERDE DEL DIPARTIMENTO REG.LE DELLA PROTEZIONE CIVILE: 800.45.87.87.

**Il Dirigente generale
del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile Sicilia
*Foti***